COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA

Determina del Responsabile di Settore N. 14 del 10/08/2020
PROPOSTA N. 520 del 10/08/2020

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 81 del 04/08/2020 concernente "Ricorso al TAR Abruzzo (Posizione n. 4322) R.G. n. 442/07 – Incarico legale per procedura di recupero giudiziario somme dovute". Impegno di spesa e approvazione convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/09/2018, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica", compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, confermato con successivi provvedimenti del Sindaco n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 99 in data 30/07/2019 ad oggetto "Approvazione PEG 2019";

PREMESSO che:

- in data 02/10/2007 è stato notificato al Comune, mediante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pescara, con nota acquisita al protocollo generale in data 04/10/2007 al n. 12386, da parte dell'Avv. Gabriele Colantonio il ricorso datato 25/09/2007 inoltrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione di Pescara per conto del Sig. -----OMISSIS----- contro il Comune di Loreto Aprutino, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 25/2007 in data 27/07/2007 (notificato al ricorrente in data 30/07/2007) a firma del Responsabile del Settore III – Assetto ed Uso del Territorio Arch. Gianni D'Addazio avente ad oggetto *"Notifica esito richiesta permesso di costruire in sanatoria art. 36 DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni*";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 23/10/2007 veniva emanato il seguente atto di indirizzo:
  a) *Costituirsi nel giudizio promosso davanti al T.A.R. ABRUZZO – Sezione di Pescara dal Sig. -----OMISSIS-----, a difesa delle ragioni e azioni di questo Comune e nel superiore interesse della collettività*;
  b) *Dare mandato al Responsabile del Settore Terzo "Assetto ed uso del territorio" di provvedere alla nomina del legale difensore di questa Amministrazione per la resistenza nel giudizio di che trattasi, sottoscrivendo specifica convenzione sulla base dello schema allegato alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale*;
  c) *Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di nomina farà carico sull'apposito intervento previsto in Bilancio Comunale*;
- che con determinazione n. 368/R.G. del 25/10/2007 è stato incaricato, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 23/10/2007, l'Avv. Giulio Cerceo con studio in Pescara in Via G. D'Annunzio n. 142, per la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente nella fase giudiziale relativa al Ricorso al TAR Abruzzo in argomento;
- che con l'anzidetta determinazione è stata impegnata la spesa presuntiva spettante al legale incaricato, per complessivi € 1.000,00 sull'esercizio finanziario 2007, facente carico all'intervento 2 – 01 – 06 – 06 Cap. 18626 gestione competenza;
- che in data 30/10/2007 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale, in conformità allo schema allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 23/10/2007;
- che l'Avv. Giulio Cerceo, con nota datata 23/02/2011 acquisita al protocollo generale del Comune in data 03/03/2011 al n. 2928, ha trasmesso la Sentenza n. 150/2011 in data 10/02/2011 depositata in Segreteria del TAR in data 22/02/2011, dalla quale si evince il rigetto del ricorso proposto dal Sig. -----

OMISSIS----- contro il Comune di Loreto Aprutino con contestuale condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune (€ 3.000,00 oltre accessori di legge);

- che con l'anzidetta nota il legale incaricato del Comune informava l'Ente di provvedere prontamente a notificare la Sentenza n. 150/2011 alla controparte;
- che con nota PEC datata 08/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 5027, l'Avv. Giulio Cerceo ha rimesso la parcella delle competenze maturate nel giudizio in oggetto, infrenate nella liquidazione effettuata dal Giudice nella Sentenza n. 150/2011 e posta a carico della controparte, dell'importo di € 3.000,00 oltre spese, CAP ed IVA come per legge per complessivi € 4.379,96 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;
- che a tutt'oggi non risulta essere pervenuto il pagamento da parte della controparte soccombente delle spese di lite liquidate nella sentenza di che trattasi, rendendosi necessario attivare le procedure di legge per il recupero giudiziale di tali importi;

Quanto sopra premesso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/08/2020 ad oggetto *"Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020 ad oggetto: "Ricorso al TAR Abruzzo (Posizione n. 4322) R.G. n. 442/07 – Incarico di legale per procedura di recupero giudiziario somme dovute". RETTIFICA.*" con la quale si è provveduto, tra l'altro, a:

- PROMUOVERE procedura di recupero giudiziario delle somme spettanti al Comune di Loreto Aprutino in virtù della Sentenza TAR n. 150/2011 in data 10/02/2011 depositata in Segreteria del TAR in data 22/02/2011, nei confronti della parte soccombente Sig. -----OMISSIS-----, comprendente la fase di predisposizione dell'atto di precetto e quella successiva di esecuzione mobiliare ove occorrente;
- AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, a rettifica della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020, per la fase giudiziale relativa al Procedimento di recupero giudiziario in argomento, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente;
- IMPEGNARSI a reperire nell'ambito del Bilancio Corrente Esercizio finanziario le adeguate risorse economiche necessarie;
- DEMANDARE al Responsabile del Settore III l'adozione dei relativi atti, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO che necessita provvedere a dare esecuzione alla sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/08/2020, provvedendo materialmente all'incarico del legale, all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla sottoscrizione della convenzione di incarico;

VISTI l'art. 4, 1° comma e l'art. 17, 1° comma – lettera d) – paragrafo 2) del D.Lgs n. 50/2016 che di seguito si riportano testualmente:

ART. 4

1. *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

ART. 17

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

DATO ATTO, in particolare, che la disposizione normativa dell'art. 17 qualifica espressamente l'incarico di cui trattasi, rientrante evidentemente nel novero di quanto disposto dal 1° comma, lettera d) - punto 1.2), tra quelli esclusi dall'integrale applicabilità della disciplina del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA altresì la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*", pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13/11/2018, dalla quale si evince effettivamente l'esclusione del servizio da affidare dalla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10/03/2014, n. 55 ad oggetto "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

RITENUTO pertanto di dare esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/08/2020;

ATTESO che a seguito di negoziazione del corrispettivo per la prestazione da rendersi con il legale incaricato, si ritiene congruo anche in riferimento al D.M. 10/03/2015 n. 55 il compenso costituito da competenze comprensive di spese generali (15% del compenso totale) per totali € 1.184,04 incluso CAP 4%, di cui alla nota datata 03/08/2020 fatta pervenire in pari data a mezzo PEC dal medesimo, acquisita al protocollo generale in data 06/08/2020 al n. 8900, in considerazione altresì del fatto che trattasi di prestazione da svolgere in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 96-117, Legge 244/2007, come modificato da art. 27 D.L. 98/2011, ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate nr. 185820 ed in quanto tale esclusa dall'applicazione della IVA e della ritenuta d'acconto;

PRECISATO altresì che detto compenso di complessivi € 1.184,04 è così articolato;

- quanto ad € 135,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di € 161,46, relativamente alla fase di redazione dell'atto di precetto;
- quanto ad € 855,00 (€ 315,00 per fase introduttiva giudizio ed € 540,00 per trattazione e fase conclusiva) oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di € 1.022,58 relativamente alla fase di pignoramento presso terzi;

RICHIAMATI pertanto:

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 4 e 17, 1° comma;

- la deliberazione ANAC N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*";
- il D.Lgs. 267/2000, rilevandosi nel caso di specie che la competenza all'adozione del presente atto risulta ascrivibile al Responsabile di Settore a norma dell'art. 107, in quanto trattasi di competenze gestionali, o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

VISTA la nota del legale datata 03/08/2020 ed acquisita al protocollo generale in data 06/08/2020 al n. 8900, corredata da dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi (art. 53, 14° comma, del D.Lgs. n. 165/2001), dal curriculum professionale, dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, dal documento di identità e da preventivo economico;

VERIFICATA la regolarità contributiva relativamente al professionista in argomento, così come risultante dalla certificazione DURC della Cassa Forense datata 07/08/2020;

DATO ATTO che in relazione al contratto di affidamento di patrocinio legale, volto a soddisfare il bisogno di rappresentanza giudiziale dell'Ente, è stato acquisito tramite il portale ANAC il seguente codice CIG: ZB02DF40E2;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE n. 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR), il quale prevede all'art. 28 commi 1° e 3° quanto segue:
- "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"* (art. 28, co. 1, RGPD);
- *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"* (Art. 28, Co. 3);

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) CONSIDERARE la predetta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) INCARICARE, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/08/2020, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara con studio in Pescara in Via Nicola Fabrizi n. 61, per il patrocinio dell'Ente nella fase giudiziale relativa alla procedura di recupero giudiziario delle somme spettanti al Comune di Loreto Aprutino in virtù della Sentenza TAR n. 150/2011 in data 10/02/2011 depositata in Segreteria del TAR in data 22/02/2011 (Posizione n. 4322 - R.G. n. 442/07), nei confronti della parte soccombente, che il Comune di Loreto Aprutino ha stabilito di promuovere dinanzi al Tribunale di Pescara;

3) APPROVARE lo schema di disciplinare regolante la prestazione professionale de quo e lo schema di accordo per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016, come da allegati "A" e "B" al presente provvedimento;

4) PROVVEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico e dell'accordo, secondo gli schemi approvati, unitamente all'Avv. Giulio Maria Garofalo nelle forme della corrispondenza in analogia a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

5) IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	5210	Descrizione	---		
Intervento	1-01-06-03	Miss./Progr.	01 / 06	PdC finanziario	1.03.02.99.999

Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	---	CIG	ZB02DF40E2	CUP	---
Creditore	Avv. Giulio Maria Garofalo				
Causale	Patrocinio legale fase giudiziale procedimento recupero giudiziale somme dovute				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 1.184,04	Frazionabile in 12	---

--6) ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Ottobre 2020	Novembre 2020	€ 1.184,04

7) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 520 del 10/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI CARLO LUCIANO in data 10/08/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 520 del 10/08/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **DI BATTISTA RANIERI il 11/08/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605

Il 11/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 400 del 11/08/2020 con oggetto: **Delibera di G.C. n. 81 del 04/08/2020 concernente "Ricorso al TAR Abruzzo (Posizione n. 4322) R.G. n. 442/07 – Incarico legale per procedura di recupero giudiziario somme dovute". Impegno di spesa e approvazione convenzione.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 11/08/2020.